

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- questa Civica Amministrazione con deliberazione di C.C. n. 48 del 18.03.2003 ha deliberato un programma integrato straordinario di edilizia pubblica ai sensi della legge 203/91 con la Società CO.GE.IN. S.p.a. di Savigliano su aree edificatorie site a Madonna dell'Olmo, in località Piccapietra, al fine di avviare un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti dell'Amministrazione dello Stato;
- in data 19.05.2003 è stato siglato l'accordo di programma con la Regione Piemonte;
- in data 28.12.2005 è stata stipulata la convenzione comunale tra Comune e Operatore con atto rogito Segretario Generale Dott Pietro PANDIANI;
- in data 12.10.2007, presso la sede del Ministero delle Infrastrutture, è stata stipulata la convenzione ministeriale tra Ministero, Comune e Operatore;
- la Soc. CO.GE.IN. ha richiesto al competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la possibilità di utilizzare una porzione del lotto già destinato all'intervento di edilizia residenziale sovvenzionata per la realizzazione, da parte della Cooperativa Edilizia VENERE di Alba, di un intervento di edilizia agevolata convenzionata con finanziamento regionale, rimodulando il programma costruttivo;
- la modifica comporta infatti una riduzione del numero di alloggi in edilizia sovvenzionata da venti a sei unità abitative nel lotto n. 11, con utilizzazione della porzione residua del lotto stesso per la realizzazione, da parte della Cooperativa Edilizia VENERE di Alba, di un intervento di edilizia agevolata - convenzionata, per n. 24 alloggi, di cui 22 finanziati con i contributi regionali del "Programma Casa: 10000 alloggi entro il 2012" ed i restanti 2 alloggi destinati alla prima casa;
- il Ministero, con nota pervenuta il 16.12.2008 prot. n. 63769, ha ritenuto ammissibile la richiesta, subordinandola alla modifica della convenzione urbanistica comunale, nonché all'aggiornamento dei parametri urbanistici - edilizi;

Vista la precedente deliberazione di G.C. n. 65 del 31/3/2009 con la quale sono state approvate le modifiche ed integrazioni necessarie alla convenzione di cui sopra;

Constatato che detto provvedimento contiene alcune imprecisioni ed errori materiali, che occorre precisare meglio le modalità di tale ridimensionamento per consentire la stipula di apposito atto aggiuntivo alla Convenzione Ministeriale sottoscritta in data 12.10.2007, presso la sede del Ministero delle Infrastrutture, con la presente si annulla la precedente deliberazione di G.C. n. 65/2009, approvando la modifica dell'articolo 6, come sotto riportato:

### "ART. 6 - UTILIZZAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DELLE AREE"

Il Piano Integrato prevede la utilizzazione urbanistica delle aree anzidette secondo le seguenti destinazioni e come individuato nelle Tavole di progetto:

Comparto I° residenziale:

A) aree di pertinenza di edifici a destinazione residenziale	mq.	35.020
B) aree destinate ad opere di urbanizzazione (viabilità e servizi)	mq.	34.057

Comparto II° non residenziale:

A) aree di pertinenza di edifici a destinazione non residenziale	mq.	6.752
B) aree destinate ad opere di urbanizzazione (viabilità e servizi)	mq.	4.501

Per complessivi mq. 80.330.

I contenuti quantitativi e finanziari del Piano Integrato d'intervento, aggiornati rispetto alle previsioni formulate in sede di confronto pubblico concorrenziale, sono qui di seguito indicati:

- **Edilizia residenziale sovvenzionata (A.T.C.):**

la costruzione di n. 6 alloggi per una superficie lorda pari a mq. 541, a locazione permanente (localizzati su porzione del lotto n. 11);

- **Edilizia residenziale agevolata - convenzionata (quota derivante dal ridimensionamento del programma per la porzione di edilizia residenziale sovvenzionata):**

la costruzione di n. 24 alloggi per una superficie lorda pari a mq. 1.459, di cui 22 alloggi finanziati dalla Regione Piemonte con il " Programma Casa 10.000 alloggi entro il 2012" e 2 alloggi destinati a prima casa (localizzati sulla restante porzione del lotto n. 11);

- **Edilizia residenziale agevolata:**

la costruzione di n. 40 alloggi per una superficie lorda pari a mq. 2.720, di cui n. 20 alloggi in locazione per sedici anni n. 20 alloggi in locazione per dodici anni (localizzati su parte del lotto n. 9 e sul lotto n. 10).

- **Edilizia residenziale convenzionata autofinanziata:**

la costruzione di n. 48 alloggi per una superficie lorda pari a mq. 3.280, di cui n. 18 destinati alla prima casa e n. 30 in locazione per dodici anni (localizzati sui lotti nn. 7 – 8 e sulla restante parte del lotto n. 9).

- **Edilizia residenziale libera:**

la costruzione di n. 52 case unifamiliari per una superficie lorda pari a mq. 7.000, ad acquisto libero; le suddette case, il cui numero complessivo potrà variare, fermo restando la superficie lorda totale, sono localizzate nei lotti nn. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 e 6, come indicati nella planimetria di progetto.

- **Edilizia per attività non residenziale**, per una cubatura complessiva di mc 13.500, pari a mq. lordi 4.500;

- **Urbanizzazioni primarie e secondarie**, come previste dagli articoli successivi.

Le destinazioni d'uso anzidette non possono essere modificate."

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'articolo n. 48 del T.U. 18.08.2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Funzionario Incaricato del Settore Programmazione del Territorio, Geom. Claudio Luciano, espresso sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000 n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

## **DELIBERA**

1. di annullare e sostituire la precedente deliberazione di G.C. n. 65 del 31/3/2009;
2. di approvare la modifica dell'articolo 6 della convenzione stipulata con atto rogito Dr. P. Pandiani Segretario Generale del Comune di Cuneo in data 28 dicembre 2005 rep. n. 11022, nonché successivi atti integrativi: in data 19 luglio 2006 con rogito Dr. P. Pandiani Rep. n. 11065 ed in data 12 marzo 2008 con rogito Not. P. Amianto Rep. n. 11736/2832, secondo il testo riportato nelle premesse;
3. di confermare conseguentemente in ogni sua altra parte, la convenzione e le successive integrative, di cui al precedente punto 2;
4. di dare atto che l'intervento della Coop. VENERE risulta aggiuntivo al Programma Integrato rimodulato;
5. di dare atto che in conseguenza della rimodulazione del programma costruttivo di cui sopra dovrà essere sottoscritto apposito atto aggiuntivo alla convenzione ministeriale citata nella premessa;
6. di dare atto che le spese di detto atto di rettifica alla convenzione comunale, nonché aggiuntivo di cui al punto precedente, saranno a carico della società CO.GE.IN. s.p.a.;
7. di dare atto che il responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è l'Istruttore Direttivo del Settore Programmazione del Territorio Geom. Luciano Claudio.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Visto l'art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere in tempi brevi per la rettifica della suddetta Convenzione Comunale;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

## **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.